



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 08/10/2020

**Oggetto:** MODIFICA BOZZA DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 29.04.2020 AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA LE SOCIETA' AMC S.P.A. CON SEDE IN CASALE MONFERRATO ED AMV S.P.A. CON SEDE IN VALENZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

L'anno duemilaventi, addì otto del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella apposita sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio FIORENZO PIVETTA.

Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Fatto l'appello nominale risultano n. 17 presenti e riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell'oggetto risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATE ALESSANDRO	SI		14	LAVAGNO FABIO	SI	
2	ALLERA TIZIANO	SI		15	MAGGI DANIELE		SI
3	BELLINGERI ETTORE		SI	16	MANTOVAN TATIANA	SI	
4	BOTTEON FABIO	SI		17	MAZZUCCO FRANCESCO	SI	
5	DEMEZZI GIORGIO	SI		18	MELLINA MONICA	SI	
6	DRERA ALBERTO	SI		19	MICELI VINCENZO	SI	
7	DURANTE VERONICA	SI		20	MILANO ROBERTO	SI	
8	FAROTTO GIAMPIERO	SI		21	PASCO VIRGINIA	SI	
9	FAVA STEFANO	SI		22	PIVETTA FIORENZO	SI	
10	IORE MARIA	SI		23	RIBOLDI FEDERICO	SI	
11	GIOANOLA LUCA	SI		24	RICCOBONO BENEDETTO	SI	
12	IURATO GIUSEPPE	SI		25	TRAVAGLINI MARIELLA	SI	
13	LAVAGNO On.le FABIO		SI				

PRESENTI: 22

ASSENTI: 3

Sono presenti senza diritto di voto i seguenti assessori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
CAPRA EMANUELE	Vice Sindaco	SI
DE LUCA VITO	Assessore	SI
LOMBARDI MARIA TERESA	Assessore	SI
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA	Assessore	SI
FRACCHIA GIGLIOLA	Assessore	SI
SAPIO DANIELA	Assessore	SI
NOVELLI LUCA	Assessore	SI

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 08/10/2020**

**Oggetto:** MODIFICA BOZZA DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 29.04.2020 AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA LE SOCIETA' AMC S.P.A. CON SEDE IN CASALE MONFERRATO ED AMV S.P.A. CON SEDE IN VALENZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

L'Assessore Capra illustra la seguente proposta di deliberazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Casale Monferrato è socio di maggioranza della società per azioni AMC SpA con sede in Casale Monferrato, Via Orti n. 2 con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 30.000.000,00, detenendo il 76,4870% del predetto capitale sociale;

Richiamata la Legge 152/06 e s.m.i. in materia di gestione del servizio idrico integrato che definisce il ruolo delle ATO e dei soggetti attuatori e richiamate le deliberazioni dell'Autorità d'ambito n. 149 del 13 marzo 2006, n. 173 del 4 dicembre 2006 e n. 559 del 18 marzo 2016 che disponevano, oltre che l'affidamento con il modello dell'in house providing del servizio idrico integrato agli operatori dell'ambito, un sollecito affinché fosse presentato un piano di unificazione della gestione relativa alle società AMC SpA ed AMV SpA;

Richiamati i contenuti degli articoli 4, 5 e 7 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 29/04/2020 ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione di una nuova società di gestione del servizio idrico integrato tra le società AMC SpA, con sede in Casale Monferrato ed AMV SpA con sede in Valenza, ai sensi del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.";

Vista la comunicazione della Società AMC SpA in data 5 agosto 2020 protocollo n. 21172 con la quale venivano comunicate al Comune di Casale Monferrato le modifiche apportate dal Comune di Valenza allo Statuto ed ai Patti Parasociali della costituenda società, allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Considerato che le modifiche presentate non inficiano le valutazioni a suo tempo effettuate in ordine alle condizioni di legge tese ad autorizzare la costituzione della nuova società, non modificando, le stesse, alcun parametro riconducibile all'oggetto, alle finalità, alle proiezioni economiche e finanziarie, alle valutazioni delle quote di partecipazione del nuovo soggetto ed, in generale, alle condizioni ex art 5 TUSP, bensì sono modifiche essenzialmente relative alla composizione (non al compito) del comitato di indirizzo e di controllo ed alla ulteriore specificazione degli affidamenti in house, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Rilevato che in data 8 settembre 2020 si è riunito il comitato per la governance ai sensi dell'articolo 3 del regolamento per il Controllo analogo del Comune di Casale Monferrato;

Atteso che, alla luce di quanto sopra, al fine di confermare l'autorizzazione ad AMC SpA di costituire una nuova società di gestione del servizio idrico integrato in comune tra AMC SpA ed AMV SpA, e di approvare la relativa documentazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita deliberazione consiliare da parte del socio di controllo Comune di Casale Monferrato ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per:

- prendere atto delle modifiche apportate allo Statuto ed ai Patti Parasociali, come da documentazione inviata dall'AMC SpA in data 5 agosto u.s.;
- confermare l'autorizzazione ad AMC SpA alla costituzione della società in oggetto;
- procedere all'approvazione della documentazione, come modificata, occorrente ai fini della costituzione della società denominata Newco Idrica SpA, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ossia:
  - lo schema di Statuto modificato della nuova costituenda Società (allegato 1);
  - lo schema dei Patti Parasociali modificati tra i due soci (allegato 2);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e);

Visto il vigente statuto comunale;

Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;

Durante la relazione illustrativa è rientrato in aula (alle ore 22,37) il Consigliere Lavagno On.le Fabio: presenti in aula e votanti n. 22 Consiglieri oltre al Sindaco;

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Demezzi, Lavagno On.le Fabio, Farotto, Gioanola, e Drera; seguono la replica dell'assessore Capra e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Lavagno On.le Fabio, Farotto, Lavagno Fabio (1986), Demezzi e Drera;

Al termine, con n. 19 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Fiore Maria, Gioanola, Iurato, Lavagno On.le Fabio) e n.== (zero) astenuti, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti oltre al Sindaco

## **D E L I B E R A**

1. di assumere come proprie le sopraesposte premesse;
2. di prendere atto ed approvare le modifiche alle bozze dello Statuto e dei Patti Parasociali inviati dalla AMC SpA in data 5 agosto 2020, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di confermare l'autorizzazione (deliberata con proprio atto n. 19 del 29 aprile u.s.) alla Società controllata AMC SpA a costituire una nuova società in comune con la società

AMV SpA, con sede in Valenza, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del servizio idrico integrato con affidamento "in house" nel rispetto della normativa vigente;

4. di confermare che la nuova società risulta una società indirettamente partecipata dal Comune di Casale Monferrato per il tramite della AMC SpA - di cui questo Comune detiene il 76,4870% del capitale sociale - che acquisirà una partecipazione pari all'85% nella costituenda società;
5. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
6. di trasmettere la presente deliberazione ad AMC SpA per i successivi adempimenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 175/16 e s.m.i.

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voto favorevole unanime espresso in forma palese per alzata di mano dai n. 22 Consiglieri presenti, oltre al Sindaco;

## **D E L I B E R A**

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.
- Il Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandro Ravazzotto

Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e degli aventi titolo.

°§§°

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Fiorenzo Pivetta/INFOCERT SPA

Il Segretario Generale  
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto : MODIFICA BOZZA DI STATUTO E DEI PATTI PARASOCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 29.04.2020 AD OGGETTO "AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA LE SOCIETA' AMC S.P.A. CON SEDE IN CASALE MONFERRATO ED AMV S.P.A. CON SEDE IN VALENZA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I.

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. '18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

### **PARERE FAVOREVOLE**

Casale Monferrato, 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Gestione Urbana Territoriale  
RAVAZZOTTO ALESSANDRO /  
INFOCERT SPA

---



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

Si attesta:che copia della presente deliberazione consigliere numero 54 del 08/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 13/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE  
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## **IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La deliberazione consiliare numero 54 del 08/10/2020 è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE  
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA



# CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

## **ESECUTIVITA'**

La deliberazione consiliare numero 54 del 08/10/2020 è divenuta esecutiva il 23/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

STATUTO NEWCO IDRICA S.P.A.

**TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO**

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata **Newco Idrica [•] S.p.A.** La Società, per tramite delle società controllanti affidatarie, garantisce l'unicità della gestione del servizio idrico integrato nel territorio in cui opera.

La Società è soggetta all'indirizzo e controllo analogo in via indiretta degli Enti pubblici territoriali serviti dal servizio idrico integrato, esercitato attraverso le società controllanti il comitato d'indirizzo e controllo nelle forme e modalità previste dallo statuto, in conformità con il modello in house providing disciplinato dall'ordinamento comunitario e nazionale

Articolo 2 – Sede

La Società ha sede principale a Casale Monferrato nell'indirizzo risultante dal registro delle imprese e sede secondaria a Valenza. L'assemblea dei soci ha la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3 – Durata

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta), che potrà essere prorogata dall'assemblea, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della proroga.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

La Società può svolgere altresì tutte le attività di carattere strumentale o funzionale per l'esecuzione del servizio idrico integrato, comprese:

- la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, nonché la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di reti ed impianti a servizio della fognatura e della depurazione, compreso lo smaltimento delle acque, sia civili che industriali e in generale la fornitura dell'acqua sia per usi civili che per industriali o agricoli e altri usi;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e di terzi e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione;
- l'effettuazione tramite laboratorio interno di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su acque potabili, acque reflue e matrici ambientali per autocontrolli e analisi in conto terzi;
- i servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque come la verifica dei consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe;

- lo svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, compresa la progettazione, realizzazione e gestione di opere ed impianti anche di urbanizzazione, lo sviluppo e formazione, studi e ricerche di carattere economico finanziario tecnico e giuridico;
- la gestione dei beni patrimoniali aziendali.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale. In tale ambito, purché ciò non avvenga in via prevalente, né nei confronti del pubblico, la Società potrà compiere inoltre ogni altra operazione ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio, e prestare garanzie reali o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale, nel rispetto dei limiti e dei divieti sanciti dalla legge e, in particolare, con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge.

E' fatto divieto per i soci non di controllo di perseguire interessi contrari a quelli dei Comuni soci e delle Società dagli stessi controllate.

L'80 per cento delle attività della Società – calcolato in media sull'ultimo triennio – deve essere svolto a favore dei Comuni che esercitano il controllo analogo o per essi a favore di Società o Enti da questi controllati.

#### **Articolo 4 bis - Validità degli affidamenti diretti**

1. I Comuni soci e per essi le Società dagli stessi controllate possono affidare direttamente i servizi che rientrano nell'oggetto sociale sempreché:

- a) le società affidatarie esercitino congiuntamente sulla Società un controllo analogo a quello che i Comuni esercitano sui propri servizi, esprimendo l'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative che spettano al Comitato di indirizzo e controllo, secondo le disposizioni statutarie;
- b) sia osservato il limite di legge e di statuto di destinare almeno l'80 per cento delle attività della Società ai controllanti;
- c) non vi sia alcuna partecipazione di privati al capitale della presente Società.

2. Il venir meno anche solo di uno degli elementi sopra indicati determina la cessazione degli affidamenti diretti [se la compresenza degli stessi elementi non è ricostituita entro la fine del mese successivo].

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, AZIONI, TRASFERIMENTI**

### **Articolo 5 – Capitale sociale**

Il capitale sociale è pari a **Euro 10.000.000** (dieci milioni) (**compreso il valore degli impianti di ValReti**), diviso in azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea dei soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 del codice civile.

#### Articolo 6 – Azioni e finanziamenti

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni non potranno essere offerte in garanzia, né in godimento.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso e con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

#### Articolo 7 - Soci

Considerata la tipologia dell'attività svolta dalla Società e la particolarità del modello organizzativo e gestionale, riconducibile alla normativa sull'affidamento in house providing dei servizi pubblici, possono essere soci della Società solo società a capitale interamente pubblico, aziende pubbliche, gli enti di governo dell'ambito territoriale idrico e gli enti pubblici territoriali.

La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata alle regole contenute nello statuto sociale e a tutte le delibere adottate legittimamente dall'assemblea dei soci, anche se precedenti rispetto alla data di acquisto della qualità di azionista.

Il domicilio degli azionisti nei rapporti sociali è quello risultante dal libro dei soci.

#### Articolo 8 – Trasferimenti delle azioni

Le azioni sono nominative e trasferibili solo a favore di enti pubblici locali che affidino alla Società la gestione dei servizi pubblici oggetto della sua attività oppure a favore di società interamente pubbliche che gestiscono i medesimi servizi pubblici, in cambio dell'affidamento dei servizi alla Società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della Società e non può essere annotato sul libro dei soci.

Nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà delle azioni è riservato ai soci il diritto di prelazione, in proporzione alle azioni detenute. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse, per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito, è subordinata al rispetto delle disposizioni dei seguenti paragrafi.

A) Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni deve preventivamente offrirle agli altri soci, dandone comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, contenente l'indicazione della quantità delle azioni offerte, del valore assegnato o del prezzo richiesto, delle modalità di pagamento e di tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come acquirente, che deve comunque soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 1.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a darne comunicazione agli altri soci entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o di altro mezzo equipollente ai sensi di legge, comunicando i

quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.

B) I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, manifestare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare i quantitativi loro riservati delle azioni offerte e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

C) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) del Presidente del Consiglio di Amministrazione riguardi un trasferimento a titolo gratuito, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la predetta dichiarazione, accettare l'acquisto delle azioni al valore loro attribuito ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

D) Nel caso in cui la comunicazione ai sensi del paragrafo A) riguardi un trasferimento a titolo oneroso, il socio che intende esercitare la prelazione deve, con la dichiarazione di cui sopra, accettare l'acquisto delle azioni offerte al prezzo ed alle condizioni espone nella predetta comunicazione.

E) In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

F) L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente ai sensi di legge, delle determinazioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione.

G) Nel caso in cui alcuni dei soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione ed uno o più soci che hanno esercitato tale diritto abbiano altresì dichiarato di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non hanno esercitato la prelazione, l'organo amministrativo, con la comunicazione ai sensi del paragrafo F), offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato tale disponibilità le azioni ulteriori secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente ai sensi di legge.

H) Le azioni non acquistate dai soci, nel rispetto dei termini e delle forme stabiliti nei paragrafi che precedono, potranno essere trasferite dal socio offerente al soggetto ed alle condizioni indicati nella comunicazione di cui al paragrafo A), entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal paragrafo B).

I) Qualora il trasferimento non venga perfezionato entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, il trasferimento delle azioni offerte torna a essere soggetto ai vincoli previsti dal presente articolo.

Le disposizioni contenute nei paragrafi precedenti da A) fino a I) si applicano anche al trasferimento dei diritti attraverso i quali possono essere acquistate o sottoscritte azioni della Società, compresi i diritti di opzione.

### **TITOLO III – DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

#### Articolo 9 – Composizione

1. Il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea dei Soci in modo tale da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale.
2. A tale fine vengono determinate le seguenti modalità di composizione del Comitato in argomento:
  - 1 (un) membro avente comprovati requisiti di esperto nelle materie attinenti il S.I.I. designato dai membri del Comitato stesso su una rosa di candidati richiesti a una delle Università aventi sede in Regione Piemonte;
  - 1 (un) membro su designazione del Comune di Casale Monferrato;
  - 1 (un) membro su designazione del Comune di Valenza;
  - 1 (un) membro su designazione dei comuni di Balzola, Morano, Ticineto e Villanova;
  - 1 (un) membro su designazione dei comuni di Frassineto, Borgo San Martino, Bozzole, Giarole, Valmacca;
  - 1 (un) membro su designazione dei comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana;
  - 1 (un) membro su designazione dei comuni di Pecetto di Valenza e Bassignana.
3. I membri, designati con atto formale dai Comuni, devono essere scelti tra i Sindaci, gli Assessori o i Consiglieri dei medesimi Comuni.
4. I membri sono nominati per un triennio e scadono nella stessa data del consiglio di amministrazione. I designati dai Comuni decadono con la cessazione dalla carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale; restano in carica i prorogati sino alla loro sostituzione, che dev'essere tempestiva. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comitato il Comune o il raggruppamento che li ha nominati provvede tempestivamente alla loro sostituzione, nel rispetto di quanto previsto per garantire una adeguata rappresentatività territoriale; i membri così nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza del comitato. Essi possono essere revocati dal Socio che li ha nominati senza indennizzo di sorta.
5. Il Presidente del Comitato è nominato nella prima seduta tra i suoi membri, a maggioranza.
6. Di norma il membro più giovane presente alla seduta assolve alle funzioni di segretario.

#### **Art. 9 bis - Deliberazioni**

1. Il Comitato si riunisce in via ordinaria nella sua sede alle ore 18 del primo giorno non festivo di marzo e settembre di ciascun anno, salvo diversa convocazione del suo Presi-

dente. E' convocato in via straordinaria - con preavviso di 10 giorni o cinque nel caso d'urgenza - dal suo Presidente, anche su richiesta motivata del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di due suoi componenti.

2. Il Comitato delibera con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) membri; una diversa maggioranza consente ad assenti o dissenzienti di deferire la questione all'Assemblea dei Soci entro il termine di 15 giorni. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

3. Di ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal Presidente dal segretario. La seduta viene registrata con idonea tecnologia.

4. Hanno facoltà di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. e il Direttore generale, se nominato. Partecipano in espresso caso di invito del Presidente.

5. I membri del Comitato di indirizzo e controllo designati dai Comuni esercitano la carica a titolo onorario e gratuito, salvo rimborso delle spese documentate per la partecipazione. Al designato professionale spetta un indennizzo determinato dal cda in misura non superiore al compenso previsto dalle legge per l'incarico di Revisore dei conti nei Comuni con popolazione non superiore ai 2000 abitanti.

#### Articolo 10 – Competenze

1. Spetta al Comitato d'indirizzo e controllo proporre all'Assemblea il Documento Programmatico Triennale, predisposto in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, documento che individua gli indirizzi strategici della Società da approvare congiuntamente al bilancio in conformità alla prassi pubblicitaria.

2. E' riservata al Comitato altresì ogni decisione sull'oggetto sociale utile a definire le modalità di perseguire gli obiettivi strategici, o che esprima l'influenza determinante sugli sviluppi dell'attività sociale.

3. A tal fine il Comitato d'indirizzo esercita il controllo preventivo, l'informazione, la consultazione, l'indirizzo, l'autorizzazione, la valutazione e ogni altra verifica sulla gestione e amministrazione della Società.

Il Comitato d'indirizzo e controllo delibera in via preventiva e vincolante sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo con riguardo al servizio idrico integrato e che comportino un impegno finanziario superiore a Euro 1.000.000 (un milione):

1. atti e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario superiore a Euro 1.000.000 (un milione), nel caso in cui non siano già previsti negli atti indicati nel successivo capoverso;
  2. proposte di acquisto o alienazione di beni immobili di valore superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).
4. Il Comitato di indirizzo e controllo può esprimere parere preventivo semplice sui seguenti atti predisposti dall'organo amministrativo relativamente al servizio idrico integrato:

- a) budget annuali e pluriennali di esercizio;
- b) proposta di bilancio di esercizio;
- c) piani strategici e industriali;
- d) programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- e) proposta di operazioni strategiche della Società, incluse acquisizioni o cessioni di partecipazioni, scissione e fusione, acquisto, trasferimento, conferimento o affitto di aziende o rami d'azienda.

Il Comitato d'indirizzo e controllo vigila sull'attuazione degli atti rispetto ai quali ha espresso il proprio parere. A tal fine, il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale e con il Revisore Contabile e può visionare ogni documentato necessario.

Il Comitato, per il tramite del Presidente o suo delegato, in occasione dell'assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, riferisce all'assemblea sull'attività svolta con riferimento all'esercizio del controllo analogo.

In ogni caso, i pareri preventivi espressi dal Comitato di indirizzo e controllo dovranno tenere conto della necessità di mantenere l'equilibrio economico e finanziario della Società e di rispettare le norme per l'esercizio del servizio idrico integrato stabilite dalla legge e dalla normativa regolamentare, in particolare dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

#### **TITOLO IV – ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Articolo 11 – Organi della Società**

Gli organi della Società sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività a cui si riferiscono, né trattamenti di fine mandato.

La Società non può istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

#### **TITOLO V – ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Articolo 12 – Convocazione dell'assemblea dei soci**

L'assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione anche fuori dalla sede della Società, purché in Piemonte, ogni volta che lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione e, eventualmente, in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima ai soci, ai membri dell'organo amministrativo ed ai membri effettivi del collegio sindacale, con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, come ad esempio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, lettera inviata tramite corriere, lettera consegnata a mano, telefax, messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC), e altri mezzi simili.. La Società deve conservare le prove dell'avvenuto ricevimento delle comunicazioni.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica degli organi sia amministrativo, che di controllo. È onere di chi presiede la riunione comunicare tempestivamente le deliberazioni assunte dall'assemblea ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

#### Articolo 13 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dalla stessa assemblea a maggioranza del capitale presente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario nominato dall'assemblea su proposta del Presidente dell'assemblea. Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente.

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ferme le disposizioni in materia di raccolta e sollecitazione delle deleghe, ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

#### Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, richiede la presenza e il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, mentre in seconda convocazione richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

In ogni caso, l'approvazione del bilancio e la nomina e revoca delle cariche sociali sono approvati in seconda convocazione con il voto della maggioranza presente in assemblea, qualunque sia la parte del capitale rappresentata in assemblea.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno una quota pari almeno al 90% del capitale sociale. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

In ogni caso, le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria necessarie per dare attuazione alle decisioni dell'Autorità d'Ambito competente per il territorio in cui la Società svolge la sua attività sono approvate, in prima e in seconda convocazione, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Sono fatte salve le ipotesi previste da norme inderogabili di legge per le quali è fissata una maggioranza diversa.

#### Articolo 15 – Competenze dell'assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza esclusiva dell'assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
- b) la destinazione degli utili a distribuzione dei soci o a riserva;
- c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- d) la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
- e) la nomina e la revoca del Presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- f) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del collegio sindacale;
- g) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso ad esso spettante;
- i) l'emissione di obbligazioni;
- j) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- k) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali di esercizio;
- l) l'approvazione dei piani strategici e industriali;
- m) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
- n) l'approvazione delle operazioni strategiche della Società;
- o) le deliberazioni inerenti e conseguenti alle decisioni adottate dalle Autorità d'Ambito competenti sui territori in cui la Società opera che comportano operazioni societarie straordinarie e, in ogni caso, l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società ovvero la cessione di aziende o di rami d'azienda.

Relativamente agli argomenti di cui alle lettere b), g), e j), la deliberazione dovrà essere adottata, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, ai sensi dell'art. 2365 del codice civile, sulle modificazioni dello statuto (tranne in caso di adeguamenti obbligatori dello statuto alla normativa), sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

## **TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### Articolo 16 – Composizione e nomina del consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da tre amministratori, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono contenere un numero di tre candidati, devono includere almeno un candidato del genere meno rappresentato ed essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della lista deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con cui gli stessi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, che non esistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate. Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un consigliere di amministrazione nella persona indicata al primo posto della lista;
- b) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti tutti gli altri consiglieri di amministrazione, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista e con modalità tali che siano rappresentati entrambi i generi.

Il primo candidato della lista che ottiene il maggior numero dei voti viene automaticamente nominato Presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio provvede a nominare al proprio interno un Vice Presidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

L'elezione degli amministratori avviene nel rispetto della normativa sull'equilibrio dei generi, in modo tale che al genere meno rappresentato appartenga almeno un amministratore su tre membri del consiglio di amministrazione per tutto il periodo stabilito dal DPR 30 novembre 2012, n. 251.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Per la nomina dei consiglieri che, per qualsiasi ragione, non sono stati eletti con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui venga proposta un'unica lista e se non viene presentata alcuna lista, l'assemblea vota un consiglio di amministrazione formato da tre membri, di cui un componente del genere meno rappresentato.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori possono anche essere non soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo della Società gli amministratori pubblici degli enti territoriali che sono azionisti dei Soci, gli amministratori degli stessi Soci, né coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dagli articoli 2382 del Codice civile e da specifiche disposizioni di legge, compreso il d.lgs. 39/2013.

Se dopo la nomina di un amministratore sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la sua decadenza e procede alla sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, sotto pena di decadenza dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. In ogni caso nella composizione del consiglio di amministrazione deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti per nominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Per quanto concerne i rapporti sociali, s'intende domicilio dei componenti dell'organo amministrativo quello risultante dai libri sociali.

Ai componenti dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 17 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal segretario individuato dal Presidente e sono firmati dallo stesso segretario e dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni volta che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti.

La convocazione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, viene effettuata dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. In caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, in modo che l'esame delle questioni e la votazione avvengano in modo contestuale. In tal caso, il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

In mancanza delle formalità suddette, il consiglio di amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti in carica ed i membri del Collegio sindacale e tutti si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Articolo 18 – Delibere del consiglio di amministrazione

Per l'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, espresso in modo palese.

#### Articolo 19 – Attribuzioni dell'organo amministrativo

All'organo amministrativo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa. Fatte salve le prerogative attribuite all'assemblea dallo statuto e nel rispetto delle competenze del Comitato d'indirizzo e di controllo ai sensi dell'art. 10, l'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, di ordinaria o straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Non sono delegabili le seguenti attribuzioni:

- a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento per la loro attuazione;
- b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;

- c) la nomina e la revoca dell'eventuale direttore generale;
- d) la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
- e) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni.

L'organo amministrativo riferisce con una relazione semestrale alle società controllanti sull'andamento generale della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società.

#### Articolo 20 – Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società;
- b) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché siano fornite a tutti i componenti adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;
- c) intrattiene i rapporti con i Soci, l'Ente Gestore d'Ambito e l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

#### Articolo 21 – Rappresentanza della Società

La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, davanti a qualsiasi tribunale di ogni ordine e grado spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorsi davanti a tutte le autorità giudiziarie e giurisdizionali, le autorità e le commissioni amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi poteri, potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.

In caso di prolungato e grave impedimento del Presidente, la rappresentanza attiva e passiva della Società spetta al Vice Presidente il quale non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

#### Articolo 22 – Deleghe e attribuzioni

Il consiglio di amministrazione, in mancanza della nomina del Direttore Generale, può attribuire ad uno degli amministratori i poteri per la gestione della Società, dopo aver ricevuto il parere preventivo del Comitato di indirizzo e controllo.

L'organo amministrativo può attribuire la firma sociale, con le limitazioni e le precisazioni ritenute opportune, in via tra loro disgiunta o congiunta, ad uno o più amministratori, al direttore generale, al responsabile operativo, ai dirigenti, funzionari e ad altro personale e nominare procuratori con determinate facoltà. Gli amministratori muniti di deleghe, il direttore generale e il responsabile operativo possono, a loro volta, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti che rientrano nei loro poteri di delega. Nei

limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, i delegati avranno la rappresentanza legale della Società.

## **TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE**

Articolo 23 – Composizione e nomina del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui un Presidente, e due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea nel rispetto della normativa di equilibrio di genere nelle società a partecipazione pubblica, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati in ordine progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale il giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio può presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene conteggiata per alcuna lista. Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che possiedono almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista, sotto pena di ineleggibilità. Le liste presentate senza osservare le modalità che precedono si considerano come non presentate.

Ogni socio può votare una sola lista.

All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
- b) l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti; il primo della lista sarà eletto come sindaco effettivo, mentre il secondo come sindaco supplente.

Se viene presentata un'unica lista, l'assemblea esprime il suo voto su di essa.

In mancanza di liste o se il numero dei candidati eletti con il voto di lista fosse inferiore al numero previsto nello statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, subentra quello supplente appartenente alla stessa lista. In caso di sostituzione di un sindaco tratto dall'altra lista, gli subentra il supplente appartenente alla medesima lista.

La nomina dei sindaci dovrà avvenire in modo tale che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, fino a tre mandati consecutivi, appartengano al genere meno rappresentato.

Per lo stesso periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine necessario per garantire il rispetto delle

quote di genere, come sopra stabilito. I sindaci così nominati durano in carica soltanto fino all'esaurimento del mandato dei sindaci che sono chiamati a sostituire.

L'assemblea stabilisce gli emolumenti spettanti ai sindaci effettivi a norma di legge.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

#### Articolo 24 – Attribuzioni e funzionamento del collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, nonché sulle modalità di attuazione delle regole di governo societario scelte dai soci. Inoltre, il collegio deve esprimere una proposta motivata all'assemblea dei soci in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Il collegio sindacale si riunisce almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, anche mediante interventi dislocati in più luoghi, audio o video collegati, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Se si verificano tali condizioni, la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il sindaco che presiede la riunione, in modo da consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.

### **TITOLO VIII – DIRETTORE GENERALE E REVISORE LEGALE**

#### Articolo 25 – Direttore generale

Fatte salve le competenze assegnate dall'art. 26 all'assemblea dei soci con riguardo al direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale e delibera in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto tra la Società ed il direttore generale.

Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale della società per le funzioni ad esso attribuite ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici sia in termini di livelli servizio, che economici.

In particolare il direttore generale:

- a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- c) adotta i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali e per assicurare il loro sviluppo organico;
- d) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;

- e) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
- f) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti derivanti dal normale esercizio dell'azienda;
- g) adotta i provvedimenti relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
- h) dirige e coordina il personale dipendente;
- i) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
- j) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente o di altri amministratori;
- k) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia; può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente della Società conferendogli apposita procura con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
- l) è responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- m) esegue tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo statuto, nonché quelli assegnati dal consiglio di amministrazione.

Nel rispetto delle norme di legge sugli appalti pubblici il direttore generale, sotto la propria responsabilità - entro i limiti e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione - assegna gli appalti di lavori, forniture e servizi ed effettua le spese necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento della Società, sottoponendo periodicamente il rendiconto al Consiglio.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato.

Il direttore generale, previa informazione al consiglio di amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti della Società una parte delle proprie competenze e il potere di firma degli atti che comportano impegni per la Società.

Il direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei alla Società, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione.

#### Art. 26 – Nomina del Direttore generale e del responsabile operativo

I requisiti e le modalità di nomina, le incompatibilità ed ogni altro aspetto del rapporto tra la Società e il Direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto, dal Regolamento aziendale sul personale, dal CCNL di riferimento e da ogni altra disposizione applicabile.

Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Assemblea, per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato. In mancanza di indicazione del termine di durata del rapporto, l'incarico si intende conferito per un periodo di tre anni.

La nomina si intende confermata per un ulteriore triennio, tranne che in caso di revoca che deve essere comunicata al Direttore generale almeno novanta giorni prima della scadenza dell'incarico.

Il Direttore generale può essere revocato prima della scadenza del suo incarico, per giusta causa, solo con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dall'Assemblea.

In mancanza della nomina del Direttore generale il Consiglio di Amministrazione può nominare un responsabile operativo per lo svolgimento del servizio idrico integrato.

Il responsabile operativo deve possedere le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio idrico, può essere un dipendente o un collaboratore autonomo e può essere nominato per un periodo di tempo determinato o indeterminato; in quest'ultimo caso, ha diritto di ricevere un preavviso tre mesi prima della revoca dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare al responsabile operativo alcuni dei compiti del Direttore generale previsti dall'art. 25 dello statuto, che siano necessari o opportuni per il funzionamento della Società e per la corretta esecuzione del servizio idrico.

Il Direttore generale, se nominato successivamente, può confermare o revocare il responsabile operativo oppure modificare i compiti a lui assegnati. In ogni caso, il responsabile operativo è sottoposto al potere gerarchico del Direttore o, se non è un dipendente della Società, deve operare tenendo conto delle indicazioni ed istruzioni ricevute dal Direttore.

#### Articolo 27 – Revisione legale

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'incarico di revisore legale è conferito dall'assemblea, che determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

### **TITOLO IX – BILANCIO E NORME FINALI**

#### Articolo 28 – Bilancio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio che, corredato dei documenti previsti dalla legge, sarà comunicato all'assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedono in relazione alla struttura e all'oggetto della società.

#### Articolo 29 - Utili

Gli utili netti della Società, risultanti dal bilancio annuale, sono destinati a riserva legale per una somma pari al 5% degli utili, finché la riserva non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

La parte residua degli utili sarà destinata secondo la delibera dell'assemblea dei soci.

**Articolo 30 – Scioglimento e liquidazione**

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori e assumerà le deliberazioni di cui all'articolo 2487 del codice civile.

**Articolo 31 – Controversie tra le parti**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno decise in via esclusiva dal Tribunale di Torino, tranne che nei casi in cui norme inderogabili di legge attribuiscono la competenza ad un altro foro.

**Articolo 32 – Disposizione finale**

Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le norme sulle società contenute nel codice civile, le norme generali di diritto privato e le norme speciali previste per le società a partecipazione pubblica.

PATTO PARASOCIALE

tra

**A.M.C. - Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.**, C.F. 91015980062, P.IVA 01639620069, cap. soc. € 30.000.000 (i.v.), Registro Imprese di Alessandria n. 91015980062, REA AL-121864, con sede a Casale Monferrato (AL), via Orti n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, avv. Fabrizio Amatelli, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione con delibera in data [REDACTED] (**AMC**),

e

**A.M.V. - Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A.**, C.F. 95003900065, P.IVA 01685020065, Cap. soc. € 250.000 (i.v.), Registro Imprese Alessandria n. 02131720068, R.E.A. AL-177484, con sede a Valenza (AL), Strada Vecchia Pontecurone n. 1, in persona dell'Amministratore unico, dott. [REDACTED] (**AMV**),

AMV Valenza ed AMC Casale sono anche definite, singolarmente, la **Parte**, ed in forma congiunta le **Parti**.

PREMESSE

- (A) Lo svolgimento del servizio idrico integrato è disciplinato dal decreto legislativo n. 152/2006, il quale nell'art. 147 prevede che il servizio è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni in attuazione della n. 36/1994.
- (B) L'art. 2 della Legge Reg. Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, ha ripartito il territorio regionale in sei ambiti territoriali ottimali. L'ambito n. 2 Piemonte (ATO-2) comprende tutte le Province di Biella e Vercelli, alcuni Comuni della Provincia di Torino intorno al lago di Viverone ed i Comuni dell'area Casalese e Valenzano.
- (C) L'Ente di Governo dell'ambito Biellese, Vercellese e Casalese (**Autorità d'Ambito**) è un organismo pubblico, formato da Province, Comunità o Unioni Montane e dai Comuni, che opera su un territorio di 184 Comuni, quattro Comunità Montane e cinque Province. L'Autorità definisce il modello organizzativo e sceglie la forma di gestione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO-2.
- (D) L'Autorità d'Ambito dell'ATO-2, con delibera n. 149 del 13 marzo 2006, ha approvato la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell'ambito attraverso la gestione coordinata ed integrata da parte di sei operatori, ciascuno con competenza sul territorio in cui prima svolgeva il servizio: Cordar Spa Biella Servizi, Servizio Idrico Integrato Spa, Atena Spa, AMC Azienda Multiservizi Casalese Spa, Cordar Valsesia Spa e Comuni Riuniti Spa. L'Autorità ha stabilito che gli operatori devono cooperare per mezzo del soggetto coordinatore ATO2Acque Scarl per garantire il miglioramento degli standard di qualità e la capacità di attuare gli interventi strutturali degli impianti previsti nel Piano d'Ambito (delibera 149/2006).

- (E) L'Autorità d'Ambito ha affidato in via diretta ad AMC tramite il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, il servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023 nel territorio dei Comuni soci di AMC.
- (F) Il punto 21 della delibera 149/2006 prevedeva che: *"i gestori A.M.C. S.p.a. ed A.M.V. S.p.a. dovranno presentare in forma condivisa a questa Autorità d'Ambito, per la successiva approvazione, entro e non oltre la data del 30 giugno 2006, il piano di unificazione delle rispettive gestioni"*.
- (G) L'Autorità d'Ambito, con la successiva delibera n. 173 del 4 dicembre 2006, ha preso atto che AMC ed AMV non avevano raggiunto l'accordo per l'unificazione delle loro gestioni. Perciò, ha affidato ad AMV, a partire dal 1° gennaio 2007, il servizio idrico nei comuni soci, stabilendo che AMV avrebbe dovuto effettuare l'aggregazione del servizio entro il termine del 31 dicembre 2009, a pena di decadenza dall'affidamento.
- (H) L'aggregazione poteva avvenire con AMC o, in via alternativa, con un'altra società a capitale interamente pubblico operante nell'ATO-2, a condizione che: a) l'altra società rientrasse nell'elenco delle imprese alle quali l'Autorità aveva affidato il servizio idrico fino al 2023 nell'ATO-2 con la delibera n. 149 del 2006, e b) che *"tale aggregazione [consentisse], in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l'ottimizzazione del servizio"* (delibera 173/2006).
- (I) L'Autorità d'Ambito, con la delibera n. 559 del 18 marzo 2016, ha constatato che la gestione del servizio idrico integrato esercitata da AMV nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza non era stata aggregata con un altro operatore attivo nell'ATO-2 entro il 31 dicembre 2015 (termine prorogato rispetto a quello iniziale). Perciò, ha dichiarato la decadenza di AMV dell'affidamento del servizio assegnato con delibera n. 173 del 2006.
- (J) Nel punto 3 della delibera 559/2016 l'Autorità ha stabilito che il nuovo affidamento del servizio nei comuni soci di AMV dovrà avvenire in conformità con la disciplina generale sull'affidamento dei servizi pubblici, fino al 31 dicembre 2023. In caso di affidamento ad una *società in house* o di costituzione di una *società di gestione mista* pubblico – privata, l'affidamento dovrà essere effettuato a favore di uno dei gestori già presenti nell'ATO-2. Nel periodo di tempo necessario per l'individuazione della nuova modalità di gestione l'Autorità ha autorizzato AMV a continuare l'erogazione del servizio idrico alle condizioni previste nella convenzione sottoscritta in data 19 ottobre 2007, per assicurare la continuità del servizio pubblico (delibera 559/2016, punto 5).
- (K) In data 1° marzo 2018, l'Autorità d'Ambito, con atto n. 655, ha approvato la delibera avente ad oggetto: *"Atto di accordo transattivo tra l'Autorità d'Ambito n. 2, AMV e AMC, affidamento conseguente e definizione ATI"*. La delibera ha disposto, da un lato, l'affidamento temporaneo del servizio idrico nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza fino al 31 gennaio 2019 a favore di AMV, da esercitare tramite l'associazione temporanea di imprese (ATI) con AMC; dall'altro lato, che l'Autorità delibererà l'affidamento del servizio idrico nel territorio dei comuni soci di AMC ed AMV fino alla data del 31 dicembre 2023 o alla diversa scadenza prevista dalla legge a favore del soggetto risultante

dall'aggregazione dei rami d'azienda di AMC ed AMV, deputati al servizio idrico.

- (L) Dopo la delibera dell'Autorità n. 655/18, AMC ed AMV hanno stipulato l'accordo di associazione temporanea di impresa in data [ ] (**Accordo di ATI**). Con l'accordo, le Parti si sono impegnate a condurre trattative per definire un progetto di aggregazione delle due strutture organizzative mediante fusione per incorporazione o l'ingresso dei Comuni soci di AMV nel capitale sociale di AMC o mediante costituzione di una Newco conferitaria dei loro rispettivi rami di azienda afferenti al ciclo idrico integrato entro il 31 gennaio 2019 (art. 9). L'accordo aveva una durata, in via alternativa, fino al 31 gennaio 2019 o fino alla data dell'integrazione societaria tra AMC e AMV, a condizione che l'Autorità autorizzasse le due società a continuare la gestione del servizio idrico in forma associata tramite l'associazione temporanea d'impresa (art. 10). Ad oggi risulta l'ulteriore proroga concessa da ATO al 31/3/2020 che è stata aggiornata dalla delibera ATO n. 780 del 28.05.2020 che ha rimandato la scadenza al 30.06.2.
- (M) In esecuzione dell'obbligo previsto dall'art. 9 dell'Accordo di ATI, le Parti intendono costituire tra loro una Newco, nella quale saranno conferiti i rispettivi rami di azienda dedicati allo svolgimento del servizio idrico integrato nei territori dei Comuni soci.

Tutto ciò premesso, AMC ed AMV

CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1. PREMESSE E DEFINIZIONI. ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2. I termini con iniziale maiuscola, se non altrimenti definiti nel presente Accordo, avranno il significato di seguito indicato:

<b>Accordo</b>	indica il presente Patto Parasociale, comprensivo di tutti gli Allegati
<b>Accordo di ATI</b>	indica l'accordo di associazione temporanea di impresa concluso tra AMC e AMV di cui alla <b>Premessa (L)</b>
<b>ARERA</b>	acronimo di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
<b>ARPA</b>	acronimo di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
<b>Aumento del Capitale</b>	indica l'impegno di AMV di conferire nella Società gli Impianti ValReti, dopo aver acquisito la proprietà degli stessi impianti, ai sensi dell' <b>art. 4.1</b>

<b>Autorità d'Ambito</b>	indica l'Ente di Governo dell'ambito Biellese, Vercellese e Casalese dell'ATO-2 Piemonte citato nella <b>Premessa (C)</b>
<b>Certificati Fiscali</b>	indica i certificati fiscali il cui rilascio risulti possibile in considerazione della struttura dell'Operazione, relativi, rispettivamente, a AMC e a AMV, emessi dalla competente Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 472
<b>Comuni Serviti</b>	indica i Comuni elencati all' <b>Articolo 2.2</b>
<b>Concessioni</b>	ha il significato di cui all' <b>Articolo 11.1.7</b>
<b>Condizioni per la Costituzione</b>	indica le condizioni previste dall' <b>Articolo 9.1</b>
<b>Conferimenti</b>	indica i conferimenti da parte di AMC ed AMV nella Società dei Rami d'Azienda Idrici, da effettuarsi ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ., in conformità a quanto previsto nel presente Accordo
<b>Contratti di Affitto AMC</b>	indica i contratti da stipularsi tra AMC e la Società per l'affitto di uffici, magazzini, locali, impianti e macchinari necessari per l'esecuzione del Servizio Idrico
<b>Contratti di Affitto AMV</b>	indica i contratti da stipularsi tra AMV e la Società per l'affitto di uffici, magazzini, locali, impianti e macchinari necessari per l'esecuzione del Servizio Idrico
<b>Contratti di Affitto</b>	indica in modo congiunto i Contratti di Affitto AMC e i Contratti di Affitto AMV
<b>Contratti di Servizio AMC</b>	indica i contratti da stipularsi tra AMC e la Società per la prestazione di servizi in <i>outsourcing</i> da AMC verso la Società per la gestione del Servizio Idrico
<b>Contratti di Servizio AMV</b>	indica i contratti da stipularsi tra AMV e la Società per la prestazione di servizi in <i>outsourcing</i> da AMV verso la Società per la gestione del Servizio Idrico
<b>Contratti di Servizio</b>	indica in modo congiunto i Contratti di Servizio AMC e i Contratti di Servizio AMV
<b>Crediti AMC</b>	indica i crediti di AMC relativi al Servizio Idrico di cui all' <b>Articolo 3.3.5</b>

<b>Crediti AMV</b>	indica i crediti di AMV relativi al Servizio Idrico di cui all' <b>Articolo 3.4.5</b>
<b>Data di Costituzione</b>	indica il giorno in cui avverrà la costituzione della Società, con l'esecuzione di tutti gli atti indicati nell' <b>Articolo 10</b>
<b>Data di Sottoscrizione</b>	è il giorno di sottoscrizione del presente Accordo
<b>Debiti AMC</b>	indica i debiti di natura commerciale e/o finanziaria di AMC relativi al Servizio Idrico di cui all' <b>Articolo 3.3.6</b>
<b>Debiti AMV</b>	indica i debiti di natura commerciale e/o finanziaria di AMV relativi al Servizio Idrico di cui all' <b>Articolo 3.4.6</b>
<b>Dipendenti AMC</b>	indica i dipendenti di AMC addetti al Servizio Idrico
<b>Dipendenti AMV</b>	indica i dipendenti di AMV addetti al Servizio Idrico
<b>Esperto Comune</b>	è l'esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità, ai sensi dell'art. 2343- <i>ter</i> , comma 2, lett. b), cod. civ., individuato di comune accordo dalle Parti per redigere le relazioni di stima dei Rami d'Azienda Idrici, il quale dovrà predisporre la Perizia Ramo AMC e la Perizia Ramo AMV
<b>Impianti ValReti</b>	indica gli impianti idrici di Valenza Reti Spa, che devono essere acquisiti da AMV e successivamente conferiti nella Società
<b>Mutamento Pregiudizievole</b>	significa uno o più eventi avvenuti dopo la Data di Sottoscrizione e prima della Data di Costituzione che impediscono l'Operazione o pregiudicano in modo significativo il profilo economico, finanziario o patrimoniale di una delle Parti e/o dei Rami d'Azienda Idrici in modo tale da compromettere l'esecuzione dell'Operazione
<b>Operazione</b>	significa la costituzione della Società mediante l'esecuzione dei Conferimenti, compreso il successivo Aumento del Capitale, e la sua successiva gestione in conformità con quanto previsto nel presente Accordo
<b>Opzione di Acquisto AMV</b>	ha il significato di cui all' <b>Articolo 4.6</b>

<b>Passività</b>	indica ogni e qualsiasi danno ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., nonché ogni esborso, costo, spesa (incluse le spese sostenute per l'assistenza legale), perdita, diminuzione di valore, onere, tassa o imposta, sanzione, passività, sopravvenienza passiva, insussistenza o minusvalenza dell'attivo, rateo passivo, sconto passivo o altra conseguenza pregiudizievole, ad eccezione di perdite o svalutazioni di crediti compresi nel Ramo d'Azienda AMC e nel Ramo d'Azienda AMV
<b>Periodo Interinale</b>	indica il periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Costituzione
<b>Perizia Ramo AMC</b>	indica la relazione di stima predisposta dall'Esperto Comune per la determinazione del valore del Ramo d'Azienda AMC secondo quanto stabilito dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ.
<b>Perizia Ramo AMV</b>	indica la relazione di stima predisposta dall'Esperto Comune per la determinazione del valore del Ramo d'Azienda AMV secondo quanto stabilito dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ.
<b>RAB ValReti</b>	indica il valore degli Impianti ValReti riconosciuto per l'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato da parte di ARERA
<b>Rami d'Azienda Idrici</b>	indica, congiuntamente, il Ramo d'azienda AMC ed il Ramo d'Azienda AMV, oggetto dei Conferimenti
<b>Ramo d'Azienda AMC</b>	indica il ramo d'azienda di AMC deputato allo svolgimento del Servizio Idrico, descritto nell' <b>Allegato 3.2.1</b> e comprensivo, tra gli altri, degli elementi elencati nell' <b>Articolo 3.3</b>
<b>Ramo d'Azienda AMV</b>	indica il ramo d'azienda di AMV deputato allo svolgimento del Servizio Idrico, descritto nell' <b>Allegato 3.2.2</b> e comprensivo, tra gli altri, degli elementi elencati nell' <b>Articolo 3.4</b>
<b>Servizio Idrico</b>	indica le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche
<b>Società</b>	indica la nuova società per azioni (c.d. Newco) che sarà costituita tra AMC ed AMV in esecuzione dell'Accordo di ATI, mediante i

Conferimenti

**Valore Conferimento AMV** indica il valore del Ramo d'Azienda AMV, compresi gli Impianti ValReti, che deve essere conferito nella Società;

**ValReti** indica Valenza Reti Spa, in liquidazione

1.3. Costituiscono Allegati al presente Accordo i seguenti:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Allegato 2.9</b>     | Schema di statuto della Società   |
| <b>Allegato 3.2.1</b>   | Due Diligence di Ernst & Young sul Ramo d'Azienda AMC   |
| <b>Allegato 3.2.2</b>   | Due Diligence di Ernst & Young sul Ramo d'Azienda AMV   |
| <b>Allegato 7.1.2</b>   | Business plan della Società   |
| <b>Allegato 4.1</b>     | Reti e impianti di ValReti funzionali al Servizio Idrico con la relativa stima in base al valore riconosciuto da ARERA ai fini dell'approvazione delle tariffe idriche (valore RAB) |
| <b>Allegato 11.1.20</b> | Elenco controversie e cause pendenti rispettivamente in capo ad AMV e AMC con i propri dipendenti / fornitori / controparti commerciali   |

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI SULLA SOCIETA'

**ARTICOLO 2. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ**

- 2.1. Le Parti si impegnano a costituire tra loro una società per azioni (**Società**), la quale avrà per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, nonché tutte le attività di carattere strumentale o funzionale per l'esecuzione del medesimo (**Servizio Idrico**).
- 2.2. La Società sarà titolare dell'affidamento in via diretta del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Morano sul Po, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato (**Comuni Serviti**) fino alla data del 31 dicembre 2023 o alla diversa scadenza secondo quanto disposto dalle norme vigenti, così come recepite nella Convenzione approvata dall'Autorità d'Ambito con Atto n. 574/2016.
- 2.3. La Società sarà soggetta al controllo analogo secondo il modulo *in house providing* da parte dei Comuni soci di AMC e di AMV, attuato tramite le

medesime società controllanti ed attraverso il Comitato di indirizzo e controllo istituito in base allo statuto della Società.

- 2.4. La denominazione della Società sarà [•]
- 2.5. La sede della Società sarà a Casale Monferrato, via [•], e sede secondaria a Valenza, via [•]
- 2.6. Soci della Società saranno:
  - 2.6.1. A.M.C. - Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., la quale sottoscriverà la quota di maggioranza assoluta del capitale sociale corrispondente al valore del Ramo d'Azienda AMC sul totale dei Conferimenti eseguiti per la costituzione della Società, come risultante dalla stima contenuta nella Perizia Ramo AMC, e
  - 2.6.2. A.M.V. - Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., la quale sottoscriverà una quota di minoranza del capitale sociale pari al valore del Ramo d'Azienda AMV sul totale dei Conferimenti nella Società, come risultante dalla stima contenuta nella Perizia Ramo AMV.
- 2.7. La società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
- 2.8. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno di esercizio inizia con la data di iscrizione della Società nel registro delle imprese e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 2.9. L'atto costitutivo della Società sarà redatto nella forma comunemente adottata per le società per azioni. La Società avrà uno statuto redatto in conformità con lo schema contenuto nell'**Allegato 2.9**.

### **ARTICOLO 3. CONFERIMENTI INIZIALI DEI SOCI**

- 3.1. La Società avrà un capitale sociale pari ad euro 10.000.000 (dieci milioni), determinato in sede di costituzione della Società o per effetto del successivo Aumento del Capitale sottoscritto da AMV. Il capitale sociale sarà diviso in azioni aventi ciascuna valore nominale di 1 (uno) Euro e sarà interamente sottoscritto dalle Parti mediante il conferimento dei loro rispettivi rami di azienda attinenti al servizio idrico. Ciascuna delle Parti riceverà una partecipazione al capitale sociale proporzionale al valore del suo conferimento nella Società. Le somme percepite dalla Società per l'emissione di azioni per un prezzo superiore al loro valore nominale formano la riserva sovrapprezzo azioni che, in base all'art. 2431 c.c., non potrà essere distribuita ai soci fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 3.2. Le Parti si impegnano a conferire ciascuna il proprio ramo d'azienda dedicato allo svolgimento del Servizio Idrico nel territorio dei Comuni Serviti (i **Rami di Azienda Idrici**); in particolare:
  - 3.2.1. AMC si impegna a conferire nella Società il ramo d'azienda che esercita il Servizio Idrico nei Comuni serviti da AMC, come descritto nell'**Allegato 3.2.1 (Ramo d'Azienda AMC)**;

- 3.2.2. AMV si impegna a conferire nella Società il ramo d'azienda che esercita il Servizio Idrico nei Comuni serviti da AMV, come descritto nell'**Allegato 3.2.2 (Ramo d'Azienda AMV)**.
- 3.3. Il Ramo Azienda AMC sarà composto dai seguenti elementi:
- 3.3.1. tutte le reti e gli impianti funzionali all'esecuzione del Servizio Idrico di proprietà di AMC;
  - 3.3.2. i dipendenti di AMC addetti al Servizio Idrico (**Dipendenti AMC**);
  - 3.3.3. i contratti di fornitura del Servizio Idrico esistenti con i suoi clienti;
  - 3.3.4. i contratti di locazione e affitto stipulati da AMC per l'utilizzo di impianti e automezzi e gli altri contratti in corso con i fornitori strumentali all'esercizio del Servizio Idrico;
  - 3.3.5. i crediti scaduti ed esigibili di AMC verso i suoi clienti derivanti dall'esercizio del Servizio Idrico (**Crediti AMC**);
  - 3.3.6. debiti di natura commerciale e/o finanziaria facenti capo ad AMC e relativi al Servizio Idrico (**Debiti AMC**). In ogni caso, i Debiti AMC oggetto del conferimento non potranno superare l'importo massimo onnicomprensivo di Euro [•] (*in lettere [•]*), calcolato includendo anche eventuali oneri passivi, interessi, mora, sanzioni, penali di volta in volta applicabili.
- 3.4. Il Ramo Azienda AMV sarà composto dai seguenti elementi:
- 3.4.1. tutte le reti e gli impianti funzionali all'esecuzione del Servizio Idrico di proprietà di AMV, compresi gli impianti di proprietà di Valenza Reti Spa;
  - 3.4.2. i dipendenti di AMV addetti al Servizio Idrico (**Dipendenti AMV**);
  - 3.4.3. i contratti di fornitura del servizio idrico esistenti con i suoi i clienti;
  - 3.4.4. i contratti di locazione e affitto stipulati da AMV per l'utilizzo di impianti e automezzi e gli altri contratti in corso con i fornitori strumentali all'esercizio del Servizio Idrico;
  - 3.4.5. i crediti scaduti ed esigibili di AMV verso i suoi clienti derivanti dall'esercizio del Servizio Idrico (**Crediti AMV**);
  - 3.4.6. debiti di natura commerciale e/o finanziaria facenti capo ad AMV e relativi al Servizio Idrico (**Debiti AMV**). In ogni caso, i Debiti AMV oggetto del conferimento non potranno superare l'importo massimo onnicomprensivo di Euro [•] (*in lettere [•]*), calcolato includendo anche eventuali oneri passivi, interessi, mora, sanzioni, penali di volta in volta applicabili.
- 3.5. La valutazione dei Conferimenti sarà effettuata dall'Esperto Comune. La valutazione dovrà essere riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi rispetto a quella del conferimento ed essere conforme ai criteri generalmente

riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), cod. civ.

- 3.6. I Rami di Azienda Idrici di AMC e AMV saranno valutati dall'Esperto Comune sulla base del patrimonio netto del ramo determinato con il *metodo patrimoniale semplice*, tenendo conto del valore di reti ed impianti idrici ai fini tariffari calcolato con le regole ed i criteri utilizzati da ARERA (valore RAB).

#### ARTICOLO 4. AUMENTO DEL CAPITALE. DIRITTO DI OPZIONE DI AMV

- 4.1. AMV si era impegnata ad acquistare e a conferire nella Società la proprietà delle reti e impianti strumentali all'esecuzione del servizio idrico integrato appartenenti a Valenza Reti Spa (**Impianti ValReti**). Il conferimento era avvenuto in base al valore riconosciuto dall'Autorità di Regolazione ARERA ai fini dell'approvazione delle tariffe, che è pari al costo storico rivalutato iscritto nei libri contabili obbligatori, al netto dei contributi pubblici e privati (**RAB ValReti**).
- 4.2. Se il valore del Ramo d'Azienda AMV, compresi Impianti ValReti, è pari almeno al 12% del patrimonio complessivo della Società, ma inferiore al 15% dello stesso (**Valore Conferimento AMV**), AMV avrà diritto ad una quota pari al 15% della Società, in modo da tenere conto del valore complessivo conferito da AMV nella Società che non è riflesso nei dati contabili o tariffari. La suddetta quota sarà riconosciuta ad AMV, a seconda dei casi, dopo l'Aumento del Capitale o in sede di costituzione della Società, se AMV effettua un unico conferimento comprendente gli Impianti ValReti.
- 4.3. Se il Valore Conferimento AMV fosse *inferiore* al 12% del patrimonio della Società, AMV riceverà una quota del capitale sociale pari al valore RAB degli impianti conferiti, arrotondata fino all'unità superiore se non fosse un numero intero.
- 4.4. Se il Valore Conferimento AMV fosse *superiore* al 15% del patrimonio della Società, AMC dovrà inserire elementi aggiuntivi, di valore positivo, nel Ramo Azienda AMC, in modo che il rapporto tra i due conferimenti rispetto al valore complessivo del patrimonio della Società sia pari a 85% di AMC e 15% di AMV.
- 4.5. Dopo i conferimenti e fino al 31 dicembre 2028 AMV, ai sensi dell'art. 1331 cod. civ., ha il diritto di acquistare da AMC (che avrà l'obbligo di vendere) una partecipazione del capitale della Società, alle seguenti condizioni (**l'Opzione di Acquisto AMV**):
- 4.5.1. oggetto dell'acquisto sarà un numero di azioni di AMC che corrisponde ad una partecipazione pari o inferiore al 5% (cinque per cento) del capitale della Società, fermo restando che la quota massima di azioni in capo ad AMV, dopo l'esercizio della presente opzione, non potrà superare il 20% del capitale della Società;
- 4.5.2. il prezzo per l'acquisto delle azioni sarà determinato sulla base di un'apposita perizia sul valore della Società, redatta da un esperto

scelto di comune accordo, la quale avrà come data di riferimento quella di esercizio dell'Opzione di Acquisto AMV; il costo della perizia sarà posto a carico della società che intende esercitare l'Opzione d'Acquisto; il prezzo delle azioni deve essere pagato ad AMC contestualmente al trasferimento delle azioni oggetto dell'Opzione di Acquisto AMV mediante bonifico bancario, che costituisce condizione sospensiva per l'efficacia del trasferimento delle azioni;

- 4.5.3. l'Opzione di Acquisto AMV potrà essere esercitata in una o in due rate nel rispetto del limite complessivo di cui all'**Articolo 4.6.1.**, in qualunque momento sino al 31 dicembre 2028 e, comunque, in costanza dell'attuale compagine della Società, a mezzo di raccomandata AR spedita ad AMC entro il suddetto termine, decorso il quale l'Opzione di Acquisto AMV si intenderà automaticamente revocata e priva di ogni effetto;
- 4.5.4. il trasferimento delle azioni avverrà mediante atto notarile nel luogo e nel giorno che saranno comunicati da AMV ad AMC tramite raccomandata AR anticipata via fax almeno 60 (*sessanta*) giorni prima della data fissata per il trasferimento stesso; i costi e le tasse di trasferimento saranno a carico di AMV;
- 4.5.5. le azioni oggetto dell'Opzione di Acquisto AMV saranno trasferite libere da qualsiasi gravame, vincolo e, in generale, diritti di terzi;
- 4.5.6. l'Opzione di Acquisto AMV non è trasferibile a terzi.

## **ARTICOLO 5. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 5.1. La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) designati da AMC ed il terzo designato da AMV.
- 5.2. Se una delle Parti intende revocare prima della scadenza uno o più degli amministratori da essa designati, l'altra Parte si impegna a votare nell'assemblea della Società in modo da dare attuazione alla richiesta. In tal caso, la Parte che ha chiesto la revoca dell'amministratore dovrà garantire e manlevare la Società e l'altro socio contro qualsiasi domanda di risarcimento, indennizzo, pagamento di compensi futuri o altra domanda proposta dall'amministratore revocato.
- 5.3. In caso di cessazione dall'incarico di un consigliere di amministrazione, per qualsiasi causa, le Parti si impegnano ad eleggere un nuovo amministratore designato da AMC, se il consigliere cessato era stato indicato da essa, oppure un amministratore designato da AMV, se il consigliere cessato era stato indicato da quest'ultima.
- 5.4. Uno degli amministratori indicato da AMC ricoprirà la carica di Presidente del consiglio di amministrazione ed avrà la firma sociale e la rappresentanza legale della Società.
- 5.5. Il Consiglio di amministrazione nominerà la persona designata da AMC come Direttore generale, assegnandogli le seguenti deleghe:

- 5.5.1. eseguire le delibere del consiglio di amministrazione;
  - 5.5.2. sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
  - 5.5.3. adottare i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi aziendali e per assicurare il loro sviluppo organico;
  - 5.5.4. sottoporre al consiglio di amministrazione lo schema del piano programma, del budget pluriennale ed annuale e del bilancio di esercizio;
  - 5.5.5. formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione;
  - 5.5.6. stare in giudizio, anche senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti derivanti dal normale esercizio dell'azienda;
  - 5.5.7. adottare i provvedimenti relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
  - 5.5.8. dirigere e coordinare il personale dipendente;
  - 5.5.9. firmare gli ordini di pagamento e sottoscrivere le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  - 5.5.10. firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente o di altri amministratori;
  - 5.5.11. intervenire personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia oppure farsi rappresentare da un dipendente della Società, conferendogli la procura con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
  - 5.5.12. essere responsabile del sistema aziendale della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - 5.5.13. eseguire tutti gli altri compiti fissati dalla legge e dallo statuto, nonché quelli assegnati dal consiglio di amministrazione;
  - 5.5.14. avere la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale della società per le funzioni a lui attribuite.
- 5.6. In mancanza del Direttore generale il Consiglio di amministrazione nominerà una persona designata da AMC come responsabile operativo del servizio idrico integrato.
- 5.7. Il Consiglio di amministrazione assegnerà al responsabile operativo del servizio i compiti del Direttore generale previsti dall'art. 5.5, che sono necessari o opportuni per il funzionamento della Società e per la corretta esecuzione del servizio idrico integrato.

- 5.8. All'amministratore designato da AMV spetterà la carica di Vice Presidente che opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
- 5.9. Il compenso complessivo annuale spettante agli amministratori sarà stabilito dalle Parti entro il limite massimo di Euro [•] (in lettere [•]). La ripartizione del compenso tra i singoli amministratori sarà approvata con delibera del consiglio di amministrazione, fermo restando che al Presidente e all'amministratore delegato (se nominato) spetterà un compenso maggiore, anche in funzione dell'assegnazione di deleghe gestionali e comunque rispettante i limiti stabiliti dalla legge.

#### ARTICOLO 6. CONTROLLO

- 6.1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. La nomina dei sindaci dovrà avvenire in modo tale che almeno un sindaco effettivo ed un sindaco supplente, per tre mandati consecutivi, appartengano al genere meno rappresentato.
- 6.2. Il Presidente del collegio sindacale, uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti saranno designati da AMC; i rimanenti due sindaci, effettivo e supplente, saranno indicati da AMV.
- 6.3. I componenti del collegio sindacale dureranno in carica per i primi tre esercizi e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.
- 6.4. In caso di sostituzione di un sindaco indicato da AMC subentrerà quello supplente designato dalla stessa Parte, così come in caso di sostituzione di un sindaco indicato da AMV subentrerà quello supplente designato da quest'ultima.
- 6.5. Il compenso complessivo annuale spettante ai componenti del collegio sindacale sarà stabilito dalle Parti entro il limite massimo di Euro [•] (in lettere [•]).
- 6.6. In sede di costituzione della Società, le Parti nomineranno un revisore legale dei conti oppure una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, concordando il suo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

### PARTE SECONDA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### ARTICOLO 7. ADEMPIMENTI PRELIMINARI

- 7.1. AMC, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a compiere ogni atto e a porre in essere ogni attività affinché, nel rispetto dei tempi di seguito indicati per ciascun adempimento, l'organo amministrativo di AMC:
- 7.1.1. incarichi, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, l'Esperto Comune di redigere la **Perizia Ramo AMC**;

- 7.1.2. approvi il Business Plan della Società;
  - 7.1.3. predisponga, d'accordo con AMV, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo gli schemi dei **Contratti di Servizio AMC**;
  - 7.1.4. predisponga, d'accordo con AMV, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo gli schemi dei **Contratti di Affitto AMC**;
  - 7.1.5. provveda senza indugio – dopo la consegna della Perizia Ramo AMC e della Perizia Ramo AMV e la redazione degli schemi dei Contratti di Servizio e dei Contratti di Affitto – a convocare l'assemblea dei soci di AMC, o a fare in modo che l'assemblea si tenga in via totalitaria, per approvare la costituzione della Società.
- 7.2. AMV, si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., a compiere ogni atto e a porre in essere ogni attività affinché, nel rispetto dei tempi di seguito indicati per ciascun adempimento, l'organo amministrativo di AMV:
- 7.2.1. incarichi, entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo, l'Esperto Comune di redigere la **Perizia Ramo AMV**;
  - 7.2.2. approvi il Business Plan della Società;
  - 7.2.3. predisponga, d'accordo con AMC, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo i **Contratti di Servizio AMV**;
  - 7.2.4. predisponga, d'accordo con AMC, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo i **Contratti di Affitto AMV**;
  - 7.2.5. provveda senza indugio – dopo la consegna della Perizia Ramo AMC e della Perizia Ramo AMV e la redazione degli schemi dei Contratti di Servizio e dei Contratti di Affitto – a convocare l'assemblea dei soci di AMV, o a fare in modo che l'assemblea si tenga in via totalitaria, per approvare la costituzione della Società.
- 7.3. Le Parti, ciascuna per quanto di sua competenza, si impegnano a fare in modo che, entro la data del **INDICARE**, sia effettuata la comunicazione alle rappresentanze sindacali, richiesta ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge n. 428 del 29 dicembre 1990 e dell'art. 2112 cod. civ. per il trasferimento nella Società dei Dipendenti AMC e dei Dipendenti AMV.
- 7.4. Le Parti, subito dopo l'esecuzione di tutti gli adempimenti indicati sopra nel presente articolo, dovranno sottoporre l'Operazione all'Autorità d'Ambito per ottenere l'approvazione preventiva dell'affidamento del servizio idrico integrato a favore della Società, con efficacia a decorrere dalla **Data di Costituzione**.
- 7.5. Le Parti collaboreranno tra loro in buona fede affinché le attività del presente articolo siano eseguite correttamente e tempestivamente e si impegnano a tenersi reciprocamente informate riguardo allo stato di attuazione delle attività da esso previste.

## **ARTICOLO 8. GESTIONE INTERINALE**

- 8.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo o comunque necessario per dare esecuzione alle obbligazioni qui previste, durante il Periodo Interinale AMC e AMV si impegnano a:
- 8.1.1. fare in modo, ciascuna per quanto di sua competenza, che il Ramo d'Azienda AMC ed il Ramo d'Azienda AMV siano gestiti e operino nei limiti dell'ordinaria amministrazione, in conformità alle migliori pratiche aziendali, nel rispetto delle norme applicabili e degli obblighi assunti e secondo criteri di corretta, prudente e diligente gestione aziendale, senza concludere contratti o porre in essere altri atti che per la loro natura, scopi o durata, eccedono i limiti della normale e ordinaria attività di impresa, in coerenza con i piani industriali già approvati;
  - 8.1.2. non assumere alcuna iniziativa, non compiere alcuna attività o atto, né assumere alcun impegno che possa ritardare, ostacolare o impedire, in tutto o in parte, quanto previsto nel presente Accordo o gli obiettivi da esso stabiliti.
- 8.2. Fatto salvo quanto indicato sopra nell'**art. 8.1**, durante il Periodo Interinale, AMC ed AMV si impegnano a:
- 8.2.1. non distribuire utili, riserve, dividendi ordinari, straordinari o acconti sui dividendi;
  - 8.2.2. non aumentare o diminuire il proprio capitale sociale, né emettere opzioni, diritti di sottoscrizione o di conversione, né sottoscrivere contratti o comunque assumere impegni di qualsiasi natura che prevedano l'obbligo di emettere, assegnare, vendere o cedere a terzi (attraverso qualsiasi forma e titolo) partecipazioni o obbligazioni di nuova emissione o altri strumenti convertibili con le stesse, né cedere a terzi (attraverso qualsiasi forma e titolo) aziende, rami d'azienda o beni costituenti immobilizzazioni né a concedere in affitto, o disporre a qualsiasi titolo, della propria azienda o rami di essa, né acquistare o condurre in affitto aziende o rami d'azienda di terzi; sono fatte salve le operazioni societarie necessarie affinché AMV acquisti la proprietà degli Impianti ValReti, in modo da poterli conferire successivamente nella Società;
  - 8.2.3. tenere correttamente i libri e le scritture contabili e aggiornarli secondo le leggi applicabili, i principi contabili previsti nel codice civile, come integrati dai principi contabili del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, e secondo la prassi contabile seguita in passato;
- inoltre, con riferimento al Ramo Azienda AMC e al Ramo d'Azienda AMV, fatta salva la facoltà di stipulare atti e contratti rientranti nell'ordinaria amministrazione di ciascun ramo d'azienda, ciascuna delle Parti si impegna, per quanto di sua rispettiva competenza, a:
- 8.2.4. mantenere validi ed efficaci gli affidamenti, convenzioni, concessioni e atti o contratti ad essi collegati di cui è titolare ai termini e alle condizioni vigenti alla **Data di Sottoscrizione**, fatte salve eventuali modifiche imposte dalle disposizioni di legge applicabili;

- 8.2.5. non sottoscrivere o modificare affidamenti, convenzioni, concessioni e atti o contratti ad essi collegati;
  - 8.2.6. non licenziare dipendenti o collaboratori autonomi e non effettuare o promettere di effettuare assunzioni, né modificare, o promettere di modificare, le qualifiche, inquadramenti, retribuzioni, commissioni, indennità o compensi pagabili a qualunque titolo ai dipendenti o collaboratori, fatta eccezione per le modifiche dovute in conformità con i contratti collettivi nazionali o aziendali oppure con gli obblighi prescritti dalla legge;
  - 8.2.7. non concedere finanziamenti o rilasciare garanzie in favore di terzi, né sottoscrivere, estinguere anticipatamente o modificare contratti di finanziamento;
  - 8.2.8. eseguire le attività di manutenzione previste per il mantenimento della rete e degli impianti di cui sono titolari, utilizzati per l'esercizio della loro attività;
  - 8.2.9. pagare tutti i debiti regolarmente alle scadenze stabilite e non ritardare i pagamenti di importi dovuti a propri fornitori (fatte salve eventuali legittime contestazioni per l'irregolarità delle forniture);
  - 8.2.10. mantenere valide ed efficaci tutte le polizze assicurative esistenti alla Data di Sottoscrizione;
  - 8.2.11. non stipulare o modificare contratti di sponsorizzazione.
- 8.3. AMC, con riferimento al Ramo d'Azienda AMC, si impegna a:
- 8.3.1. non stipulare alcun accordo non rientrante nell'ordinaria amministrazione, per iscritto od oralmente, né intraprendere alcuna azione od operazione che faccia sorgere in capo alla stessa un'obbligazione di pagamento superiore, per ogni singola operazione, a Euro **100.000** (*centomila*);
  - 8.3.2. non acquistare, vendere o trasferire, ad alcun titolo, beni (mobili o immobili), né stipulare accordi (attivi o passivi) per l'utilizzo, da parte di terzi, di tali beni. Per quanto riguarda i beni mobili, la predetta limitazione si applica solo agli acquisti di valore superiore a Euro **50.000** (*cinquantamila*).
- 8.4. AMV, con riferimento al Ramo d'Azienda AMV, si impegna a:
- 8.4.1. non stipulare alcun accordo non rientrante nell'ordinaria amministrazione, per iscritto od oralmente, né intraprendere alcuna azione od operazione che faccia sorgere in capo alla stessa un'obbligazione di pagamento superiore, per ogni singola operazione, a Euro **25.000** (*venticinquemila*);
  - 8.4.2. non acquistare, vendere o trasferire, ad alcun titolo, beni (mobili o immobili), né stipulare accordi (attivi o passivi) per l'utilizzo, da parte di terzi, di tali beni. Per quanto riguarda i beni mobili, la predetta

limitazione si applica solo agli acquisti di valore superiore a Euro **10.000** (*diecimila*). **[NOTA: i limiti di spesa diversi dipendono dal diverso valore dei rami di azienda di AMC e di AMV]**

- 8.5. Qualora durante il Periodo Interinale AMC o AMV intendano porre in essere gli atti elencati o in conflitto con gli obblighi sopra specificati, dovranno darne preventiva comunicazione scritta all'altra Parte, la quale potrà opporsi per iscritto entro il termine di 10 (*dieci*) giorni dalla comunicazione, esponendo le ragioni della sua opposizione. In caso di effettiva urgenza la Parte potrà specificare nella comunicazione scritta che eseguirà un determinato atto in mancanza di opposizione entro 5 (*cinque*) giorni.
- 8.6. In ogni caso, ciascuna Parte potrà porre in essere gli atti necessari per adempiere gli obblighi derivanti da norme inderogabili di legge o da specifici impegni contrattuali assunti prima della stipula del presente Accordo.

#### **ARTICOLO 9. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE**

- 9.1. Le obbligazioni delle Parti di procedere alla costituzione della Società, secondo quanto stabilito nel successivo **Articolo 10**, sono sospensivamente condizionate all'avveramento – entro 60 (*sessanta*) giorni dall'esecuzione dell'ultimo degli adempimenti prodromici previsti dall'**Articolo 7** – di tutte le seguenti condizioni (**Condizioni per la Costituzione**):
- 9.1.1. l'approvazione dell'Operazione da parte delle assemblee dei soci di AMC e di AMV;
- 9.1.2. il decorso del termine di 25 (*venticinque*) giorni dalla comunicazione di cui all'art. 47 della legge 428 del 29 dicembre 1990 e successive modifiche, ovvero l'intervenuto completamento della relativa procedura di consultazione con i rappresentanti sindacali con riferimento ai Rami d'Azienda Idrici;
- 9.1.3. l'ottenimento dei **Certificati Fiscali**, dai quali non risultino contestazioni correnti e violazioni commesse;
- 9.1.4. la consegna del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INPS (DURC) attestante che, alla data del suo rilascio, le Parti sono in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi; in ogni caso, il DURC non dovrà essere anteriore di oltre 60 (*sessanta*) giorni rispetto alla Data di Costituzione;
- 9.1.5. il mancato verificarsi di un Mutamento Pregiudizievole rispetto ad AMC e/o AMV;
- 9.1.6. l'integrale completamento degli adempimenti indicati nell'**Articolo 7** del presente Accordo;
- 9.1.7. l'approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito della continuazione dell'affidamento del Servizio Idrico nel territorio dei Comuni soci di AMC e AMV, a favore della nuova Società, fino alla data del 31

dicembre 2023 o alla diversa e successiva data di scadenza, secondo quanto previsto dalle norme applicabili.

- 9.2. Se una o più delle Condizioni per la Costituzione non si fossero avverate entro i termini essenziali ivi previsti, salvo che una o più di esse siano state rinunciate dalla Parte o dalle Parti nel cui interesse erano previste, il presente Accordo si intenderà automaticamente caducato e inefficace. Le Parti saranno liberate da ogni obbligo, fatto salvo l'obbligo di risarcimento in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Accordo o di mancato avveramento di una o più delle Condizioni per la Costituzione per cause imputabili ad una Parte.
- 9.3. Le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate sullo stato di avveramento delle Condizioni per la Costituzione.

#### **ARTICOLO 10. COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ**

- 10.1. Dopo l'avveramento delle Condizioni per la Costituzione, compresa l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge, alla Data di Costituzione, davanti al notaio designato da AMC e nel giorno da essa comunicato, le Parti compiranno i seguenti atti:
- 10.1.1. i rappresentanti di AMC ed AMV stipuleranno l'atto costitutivo e sottoscriveranno lo statuto della Società in modo conforme alle clausole del presente Accordo e allo schema di statuto sub **Allegato 2.9**;
  - 10.1.2. il rappresentante di AMC sottoscriverà ed eseguirà il conferimento del Ramo di Azienda AMC a favore della Società;
  - 10.1.3. il rappresentante di AMV sottoscriverà ed eseguirà il conferimento del Ramo di Azienda AMV a favore della Società;
  - 10.1.4. in generale, i rappresentanti di AMC e di AMV sottoscriveranno e consegneranno tutti i documenti e gli atti, faranno le dichiarazioni e compiranno tutte le azioni, necessari o opportuni per perfezionare la costituzione della Società e dare attuazione agli scopi del presente Accordo.
- 10.2. Tutti gli atti indicati sopra nell'**Articolo 10.1** devono essere considerati come un unico atto in modo tale che, a scelta della Parte avente interesse all'esecuzione di una determinata attività, nessun atto sarà considerato effettuato finché non siano stati eseguiti tutti gli atti secondo quanto disposto nel presente Accordo. Le Parti riconoscono che la presente clausola ha carattere essenziale.

#### PARTE TERZA

#### GARANZIE ED OBBLIGO DI INDENNIZZO

#### **ARTICOLO 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DELLE PARTI**

- 11.1. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, rilasciano le seguenti dichiarazioni e garanzie, che saranno valide anche alla Data di Costituzione:

- 11.1.1. le Parti sono società validamente costituite e regolarmente esistenti in conformità alla legge italiana; nessuna Parte versa in stato di insolvenza, scioglimento o liquidazione, né è oggetto di procedure concorsuali;
- 11.1.2. ciascuna Parte è in possesso di tutti i poteri necessari per sottoscrivere il presente Accordo ed assumere le obbligazioni da esso derivanti ed è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la sua stipula;
- 11.1.3. i Rami di Azienda Idrici sono nella piena proprietà e disponibilità delle Parti e sono liberamente cedibili, liberi da pegno, usufrutto, pesi, vincoli, oneri, limitazioni, diritti o privilegi di qualsiasi tipo o genere a favore di terzi;
- 11.1.4. le Parti non hanno sottoscritto accordi o comunque assunto impegni che possano dar luogo al diritto di terzi di esigere nei loro confronti o dalla Società il pagamento di commissioni, onorari o importi di altra natura in relazione alla conclusione delle operazioni di cui al presente Accordo;
- 11.1.5. la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento degli obblighi in esso previsti non sono in contrasto con alcuna obbligazione o contratto precedentemente assunti o stipulati dalle Parti;
- 11.1.6. i libri sociali delle Parti sono regolarmente tenuti; i bilanci di esercizio delle Parti relativi agli anni dal 2014 al 2018 rappresentano in modo veritiero, corretto e completo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società fino al 31 dicembre 2018 e sono stati redatti in conformità alla legge applicabile e nel rispetto dei principi contabili applicabili;
- 11.1.7. i valori delle reti e degli impianti strumentali per l'esecuzione del servizio idrico integrato indicati nei libri contabili sono veritieri, corretti e completi e saranno tali fino alla data di conferimento dei medesimi impianti nella Società;
- 11.1.8. non risultano inadempimenti o violazioni di obblighi a carico delle Parti tali da comportare la revoca, la decadenza o l'interruzione anticipata delle autorizzazioni e delle concessioni esistenti in capo alle Parti stesse relativamente ai Rami di Azienda Idrici (le **Concessioni**), né sono in corso procedimenti in tal senso a carico delle Parti;
- 11.1.9. le Parti hanno ottenuto tutte le autorizzazioni, permessi e licenze necessarie per l'esercizio del servizio idrico integrato nei loro rispettivi territori ed esercitano la loro attività in modo conforme alle norme, regole e provvedimenti in materia ambientale e di tutela delle acque e del suolo contro l'inquinamento emanate dal legislatore europeo e nazionale (in particolare con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), dalla Regione Piemonte, da ARERA, dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (**ARPA**) del Piemonte, dall'Autorità d'Ambito e dai Comuni Serviti; in generale, le Parti rispettano tutte le norme, le

leggi ed i regolamenti applicabili alla loro attività con riferimento ai Rami di Azienda Idrici;

- 11.1.10. in relazione all'esercizio dell'attività dei Rami di Azienda Idrici, le Parti hanno rispettato, osservano e continueranno a rispettare fino alla Data di Costituzione i testi unici emanati da ARERA per la regolazione del servizio idrico integrato, che sono attualmente i testi integrati per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico, approvato con delibera 917/2017/R/idr (RQTI), per la regolazione della qualità contrattuale, approvato con delibera 655/2015/R/idr (RQSII), in materia di corrispettivi dei servizi idrici applicati agli utenti, approvato con delibera 665/2017/R/idr (TICSI) e in materia di unbundling contabile delle attività rientranti nel servizio idrico integrato (TIUC);
- 11.1.11. le tariffe per il Servizio Idrico applicate dalle Parti sono state determinate dall'Autorità d'Ambito competente nel rispetto del Metodo tariffario idrico valido per gli anni 2012-2015, approvato da ARERA con delibera n. 643/2013/R/idr, e nel rispetto del Metodo tariffario valido per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), approvato da ARERA con delibera n. 664/2015/R/idr; a partire dal 1° gennaio 2020 le Parti applicano il Metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3) approvato da ARERA con delibera 580/2019/R/idr; le Parti non sono a conoscenza di atti, fatti o omissioni che possono far sorgere il loro obbligo di eseguire conguagli o indennizzi a favore degli utenti sull'ammontare dei corrispettivi finora riscossi;
- 11.1.12. i Crediti AMC ed i Crediti AMV sono liquidi ed esigibili e non sono stati contestati da parte degli utenti;
- 11.1.13. non ci sono contestazioni o richieste di risarcimento di danni o di indennizzi presentate dagli utenti del Servizio Idrico, né da fornitori o appaltatori per attività relative alla gestione dei Rami di Azienda Idrici o ad essi connesse per atti, comportamenti o violazioni di obblighi, contrattuali o regolamentari, commessi da AMC o da AMV; le Parti non sono al corrente di fatti, atti o omissioni che potrebbero dare luogo a simili richieste in futuro;
- 11.1.14. non sono in corso procedimenti aperti da ARERA, dall'Autorità d'Ambito, da ARPA Piemonte o altro ente competente a carico delle Parti, per violazione dei livelli di qualità, continuità e sicurezza del servizio o delle regole in materia di tariffe o del piano d'ambito, né procedimenti per l'irrogazione di sanzioni, la sospensione dell'attività aziendale o per la revoca delle Concessioni; le Parti non sono a conoscenza di fatti, atti o omissioni che potrebbero dare origine a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni da parte delle competenti autorità o per il pagamento di indennizzi ai clienti;
- 11.1.15. il contenuto degli **Allegati** indicati nell'**art. 1.3**, è vero e conforme all'effettiva composizione dei Rami d'Azienda Idrici e conforme alle rispettive scritture contabili delle Parti;

11.1.16. tutti i macchinari, impianti e infrastrutture ed altri beni inclusi nei Rami d'Azienda Idrici sono in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, sufficienti ed idonei per lo svolgimento del servizio idrico integrato in modo conforme alle delibere e disposizioni emanate da ARERA, dall'Autorità d'Ambito, dalla Regione e da ogni altra autorità o ente competente;

con riferimento ai Rami d'Azienda Idrici,

11.1.17. non ci sono cause o controversie di alcun genere in corso nei confronti delle Parti; non sono state minacciate azioni giudiziali contro le Parti, né le stesse sono a conoscenza di fatti che possono far ragionevolmente prevedere l'istaurazione di tali azioni;

11.1.18. le Parti sono in regola con tutti gli adempimenti tributari previsti dalla normativa vigente; tutte le tasse, imposte, oneri e contributi di ogni genere, sono stati pagati per intero o sono stati effettuati per intero i relativi accantonamenti e non ci sono pagamenti, interessi, diritti di mora, multe o penalità dovuti o che saranno dovuti in futuro; non ci sono state notifiche riguardanti mancati adempimenti previdenziali o tributari, né sono in corso, o sono state preannunciate, cause o controversie previdenziali o tributarie contro la Società; non ci sono tributi o contributi previdenziali dovuti per i quali la Società non abbia riserve sufficienti; la presente garanzia avrà validità per tutto il periodo di prescrizione previsto per le azioni di accertamento fiscale e previdenziale e senza che sia applicabile alcun termine per la denuncia dell'evento;

11.1.19. con riguardo ai Dipendenti AMC ed ai Dipendenti AMV, le Parti hanno sempre adempiuto regolarmente le loro obbligazioni retributive e previdenziali sia per i lavoratori subordinati, che per eventuali lavoratori autonomi in conformità alla legge ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili; per gli importi maturati, ma non ancora esigibili, sono stati accantonati nei rispettivi bilanci fondi sufficienti alla copertura degli oneri relativi;

11.1.20. non è in corso alcuna contestazione, né vertenza giudiziale da parte dei dipendenti per motivi derivanti da rapporti di lavoro cessati o in corso, né gli stessi hanno avanzato richieste di indennizzo o di altro tipo per motivi attinenti il loro rapporto di lavoro, ad eccezione delle controversie e cause pendenti rispettivamente in capo ad AMV e AMC con i propri dipendenti / fornitori / controparti commerciali elencate nell'**Allegato 11.1.20**; per quanto a conoscenza delle Parti, non ci sono contestazioni sindacali per pretese di carattere collettivo da parte dei lavoratori; non sono state minacciate o instaurate vertenze o cause da parte dei collaboratori autonomi per ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato oppure il pagamento di corrispettivi non risultanti dalle scritture contabili; AMV dichiara che le passività che potrebbero derivare dalle controversie promosse dai suoi lavoratori non sono superiori all'importo di euro **• INDICARE**;

- 11.1.21. la Società non ha in corso rapporti di agenzia, distribuzione o di collaborazione coordinata e continuativa.

con riferimento agli Impianti ValReti, nel caso in cui il loro conferimento avvenisse in un momento successivo rispetto alla costituzione della Società, AMV dichiara che, alla data del loro conferimento:

- 11.1.22. gli Impianti ValReti saranno nella piena proprietà e disponibilità di AMV e liberamente cedibili, liberi da pegno, usufrutto, pesi, vincoli, oneri, limitazioni, diritti o privilegi di qualsiasi tipo o genere a favore di terzi;
- 11.1.23. gli Impianti ValReti saranno muniti di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e licenze e saranno conformi alle norme, regole e provvedimenti in materia ambientale e di tutela delle acque e del suolo contro l'inquinamento emanate dal legislatore europeo e nazionale (in particolare con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), dalla Regione Piemonte, da ARERA, dalla Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (**ARPA**) del Piemonte, dall'Autorità d'Ambito e dai Comuni Serviti;
- 11.1.24. tutti i macchinari, impianti e infrastrutture ed altri beni inclusi negli Impianti ValReti saranno in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, adeguati allo svolgimento del servizio idrico integrato in modo conforme alle delibere e disposizioni emanate da ARERA, dall'Autorità d'Ambito, dalla Regione e da ogni altra autorità o ente competente;
- 11.1.25. non ci saranno cause o controversie di alcun genere in corso aventi ad oggetto gli Impianti ValReti; non sono state minacciate azioni giudiziali, né AMV è a conoscenza di fatti che possono far ragionevolmente prevedere l'istaurazione di tali azioni;
- 11.1.26. gli Impianti ValReti saranno in regola con tutti gli adempimenti tributari previsti dalla normativa vigente; tutte le tasse, imposte, oneri e contributi di ogni genere, sono stati pagati per intero e non ci sono pagamenti, interessi, diritti di mora, multe o penalità dovuti o che saranno dovuti in futuro; non ci saranno notifiche riguardanti mancati adempimenti contributivi o tributari, né saranno in corso, o siano state preannunciate, cause o controversie contributive o tributarie aventi ad oggetto gli Impianti ValReti; la presente garanzia avrà validità per tutto il periodo di prescrizione previsto per le azioni di accertamento fiscale e previdenziale e senza che sia applicabile alcun termine per la denuncia dell'evento.

## **ARTICOLO 12. OBBLIGHI DI INDENNIZZO**

- 12.1. In relazione all'eventuale operatività della responsabilità solidale della Società per effetto dei Conferimenti, ciascuna Parte manterrà indenne e manlevata la Società in relazione a tutte le Passività derivanti dall'operatività pregressa della Parte conferente per tutto quanto non sia inerente i beni e rapporti giuridici comunque connessi al Ramo d'Azienda conferito.

- 12.2. In particolare, senza pregiudizio per quanto disciplinato in modo specifico in altre disposizioni del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne la Società dell'intero (100%) ammontare di qualsiasi Passività – che non sia stata espressamente assegnata alla Società per effetto del Conferimento – che si verifichi in capo alla Società per effetto di:
- 12.2.1. inesattezza, non veridicità o violazione anche di una soltanto delle dichiarazioni fatte o delle garanzie prestate da ciascuna delle Parti, ai sensi dell'**Articolo 11** del presente Accordo;
  - 12.2.2. inadempimento di una delle Parti ad uno qualsiasi degli impegni od obblighi previsti a suo carico ai sensi del presente Accordo;
  - 12.2.3. responsabilità solidale gravante sulla Società a causa del trasferimento dei Rami d'Azienda Idrici conferiti;
  - 12.2.4. inadempimento di una delle Parti ad obbligazioni (passate, presenti o future) o altri elementi del passivo che non siano stati assegnati alla Società per effetto del Conferimento, di cui essa sia chiamata a rispondere;
  - 12.2.5. ogni richiesta, di qualsiasi natura, avanzata da terzi nei confronti della Società avente titolo o comunque derivante da fatti, atti, comportamenti (attivi od omissivi), contratti, beni, debiti o rapporti giuridici di ciascuna delle Parti (passati, presenti o futuri) che non siano stati assegnati alla Società per effetto dei Conferimenti.
- 12.3. Ciascuna Parte sarà tenuta a pagare l'indennizzo solo in relazione a fatti o circostanze dalle quali derivi un obbligo di indennizzo di valore complessivo superiore ad Euro 20.000 (*ventimila*) e per l'importo eccedente tale limite.
- 12.4. L'obbligo di indennizzo avrà validità per un periodo massimo di 3 (tre) anni decorrenti, rispettivamente, dalla Data di Costituzione o dalla data di conferimento degli Impianti ValReti, ad eccezione della garanzia relativa agli adempimenti tributari e previdenziali che si estinguerà solo con il termine di prescrizione delle azioni da parte delle autorità competenti.

PARTE QUARTA  
DISPOSIZIONI FINALI

**ARTICOLO 13. RECESSO E LIQUIDAZIONE**

- 13.1. **Recesso.** In caso di recesso dalla Società, previo integrale pagamento di tutti i debiti della società verso i terzi e i Soci e fatto salvo un diverso accordo tra le Parti, il valore di liquidazione spettante al socio recedente sarà determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter cod. civ., sulla base del valore di mercato della partecipazione del socio recedente.
- 13.2. Per il calcolo del valore di mercato si applicherà il metodo di valutazione "*patrimoniale semplice*", senza sconti o premi di maggioranza o di minoranza. Per la valutazione delle immobilizzazioni strumentali per l'esercizio del servizio idrico integrato di proprietà della Società (reti, impianti ed altre dotazioni

materiali), in caso di subentro del nuovo gestore del servizio si utilizzerà il valore residuo degli impianti riconosciuto da ARERA ai fini dell'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato.

- 13.3. **Liquidazione della Società.** In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, si procederà all'integrale pagamento di tutti i debiti della Società verso i terzi e verso i Soci. Successivamente, la quota del patrimonio sociale spettante a ciascuna Parte sarà calcolata con i criteri stabiliti nei precedenti **articoli 13.1-13.2** per l'ipotesi di recesso.
- 13.4. Le Parti faranno in modo che a ciascuna di esse sia riconosciuto, subordinatamente al rispetto delle norme vigenti in materia di liquidazione del patrimonio sociale e dei diritti dei creditori sociali, il diritto all'assegnazione di reti, impianti ed altre dotazioni materiali oggetto dei loro rispettivi Conferimenti nella Società, con conguaglio in denaro (a debito o credito) della differenza rispetto all'importo spettante a titolo di liquidazione della quota sociale posseduta.

#### **ARTICOLO 14. INGRESSO DI NUOVI SOCI**

- 14.1. Qualora da future operazioni societarie derivasse l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale della Società, le Parti si impegnano fin d'ora a:
- 14.1.1. costituire, nei 60 (*sessanta*) giorni immediatamente successivi all'ingresso del nuovo socio nel capitale della Società, un Comitato del Sindacato composto in tutto da tre (3) membri di cui due (2) membri designati da AMC (compreso il presidente del Comitato di Sindacato) e uno (1) designato da AMV, con lo scopo di coordinare le Parti nell'esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto negli articoli seguenti e le cui decisioni saranno assunte dalla maggioranza dei presenti;
- 14.1.2. votare in assemblea in modo unitario sulle seguenti materie:
- a) l'approvazione del bilancio di esercizio;
  - b) la destinazione degli utili o a distribuzione dei soci o a riserva;
  - c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
  - d) la determinazione del compenso spettante all'organo amministrativo;
  - e) la nomina e la revoca del Presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
  - f) la determinazione del compenso spettante al Presidente ed ai componenti del collegio sindacale;
  - g) le deliberazioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  - h) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e la determinazione del compenso ad esso spettante;
  - i) l'emissione di obbligazioni;

- j) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  - k) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali di esercizio;
  - l) l'approvazione dei piani strategici e industriali;
  - m) l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti e degli interventi previsti negli atti di programmazione dell'Autorità d'Ambito o nel Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza, corredati dai relativi piani finanziari;
  - n) l'approvazione delle operazioni strategiche della Società;
  - o) l'acquisto o la partecipazione in altre imprese, enti o società ovvero la cessione di aziende o di rami d'azienda.
- 14.1.3. far sì che gli amministratori da esse designati votino nel Consiglio di Amministrazione in modo unitario sulle seguenti materie:
- a) le proposte riguardanti il piano industriale e il piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento per la loro attuazione;
  - b) la nomina e la revoca del consigliere delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
  - c) la nomina e la revoca dell'eventuale direttore generale;
  - d) la redazione del progetto di bilancio di esercizio;
  - e) l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;
  - f) i contratti della Società con i soci o con altre parti correlate.
- 14.2. Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del presente patto parasociale. Esso si riunirà ogni volta che il presidente ne faccia richiesta agli altri membri, mediante trasmissione, a mezzo di raccomandata a.r. o p.e.c. o altro mezzo che assicuri la ricezione entro 15 (*quindici*) giorni prima della riunione (o, in caso di urgenza, di un giorno prima), di avviso di convocazione, con l'indicazione della data, ora, luogo e delle materie poste all'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato del Sindacato si svolgeranno nel Comune di Casale Monferrato. Delle riunioni verrà redatto e conservato apposito verbale debitamente sottoscritto dai partecipanti.
- 14.3. La Parte che, espressamente invitata dall'altra, si rifiuti di costituire il Comitato del Sindacato in modo che possa svolgere le sue funzioni sarà tenuta a pagare una penale di Euro **1.000.000** (*un milione*), fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alla Parte non inadempiente a sua semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione.
- 14.4. La Parte che si sia resa inadempiente all'obbligo di votare in conformità a quanto previsto dagli articoli che precedono, sarà tenuta a pagare una penale di Euro **100.000** (*centomila*) per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alla Parte non inadempiente a sua semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione.

**ARTICOLO 15. VARIE**

- 15.1. L'Accordo e gli Allegati costituiscono l'intero accordo fra le Parti in relazione al suo oggetto e superano e sostituiscono interamente qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le Parti sulla materia. Qualunque modifica del presente Accordo o ulteriore obbligazione assunta da una Parte in relazione all'oggetto sarà vincolante solo se stipulata per iscritto.
- 15.2. Salvo i casi di prescrizione o decadenza previsti nell'Accordo, il mancato esercizio di un diritto spettante a una Parte ai sensi dell'Accordo non sarà interpretato come rinuncia alla facoltà di avvalersi di tale diritto in un momento futuro o come una rinuncia a qualsiasi altro diritto spettante alla stessa Parte ai sensi dell'Accordo.
- 15.3. Qualunque disposizione dell'Accordo che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti nella misura dell'invalidità o dell'inefficacia, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni dell'Accordo. In tal caso, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede il contenuto di disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano, per quanto possibile, i medesimi effetti economici delle disposizioni risultate invalide.
- 15.4. Ciascuna Parte sopporterà le spese ed i costi rispettivamente ed autonomamente incorsi nella negoziazione, preparazione ed esecuzione dei documenti contrattuali, degli accordi definitivi e di tutti i documenti necessari per il perfezionamento dell'Operazione, incluso a titolo esemplificativo, qualsiasi compenso o importo dovuto ai propri consulenti finanziari, contabili, legali o di altra natura.
- 15.5. Le imposte di registro, di bollo e gli altri oneri fiscali, nonché qualsiasi onorario e spesa relativi all'attività del notaio prescelto per la stipula dell'atto di costituzione della Società, saranno sostenuti dalla medesima.
- 15.6. Le Parti si impegnano a mantenere riservato, e dovranno fare in modo che i propri funzionari, amministratori, dipendenti, ausiliari e consulenti mantengano riservato, il presente Accordo e le operazioni ivi previste. Nessuna Parte, però, sarà considerata inadempiente al presente obbligo di riservatezza nel caso in cui effettui una comunicazione (i) che sia obbligatoria per legge o regolamento, anche dei Comuni soci; (ii) compiuta nell'ambito di un procedimento giudiziale ai sensi del presente Accordo oppure (iii) necessaria per dare esecuzione all'Accordo.
- 15.7. Tutte le comunicazioni tra le Parti previste dal presente Accordo o comunque a esso relative dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse mediante (i) consegna a mani con attestazione del ricevimento, oppure (ii) posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti (ovvero agli altri recapiti che dovessero essere successivamente comunicati dalle Parti in conformità al presente Articolo, restando inteso che presso gli indirizzi sotto indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo):
- 15.7.1. se la comunicazione è indirizzata a AMC S.p.A.:
- AMC S.p.A.

Via Orti n. 2 - Casale Monferrato (AL)

PEC 

Attenzione: 

15.7.2. se la comunicazione è indirizzata a AMV S.p.A.:

AMV S.p.A.

Via Strada Vecchia Pontecurone n. 1 - Valenza (AL)

PEC 

Attenzione: 

**ARTICOLO 16. SCADENZA DEL PATTO PARASOCIALE**

16.1. Il presente patto parasociale avrà durata fino al 31 dicembre 2023. Almeno sei (6) mesi prima della scadenza, le Parti si troveranno per negoziare le nuove condizioni ovvero la proroga del patto parasociale per un nuovo termine da definire.

**ARTICOLO 17. FORO COMPETENTE**

17.1. Tutte le controversie derivanti dal presente patto parasociale saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

Casale Monferrato,  2019

AMC S.p.A.

---

(avv. Fabrizio Amatelli)

AMV S.p.A.

---

